



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n° 70 – Tel. 079/3817000 – Fax. 079/380699

E- Mail comunediisini@cert.legalmail.it

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e relazione tecnica

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con deliberazione C.C. n. del __.__.2019

INDICE

1. Introduzione
2. Finalità istituzionali
3. Ricognizione degli organismi partecipati dal Comune di Usini.
 - 3.1 Le partecipazioni societarie
 - 3.2 Le partecipazioni ad altre tipologie

1. INTRODUZIONE

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

L'art. 20 dello stesso Testo unico prevede che, successivamente alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche effettuata ai sensi dell'art. 24, le amministrazioni devono procedere annualmente alla revisione periodica delle stesse predisponendo, se ne ricorrono le condizioni, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Per gli Enti territoriali, come il Comune, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014, approvato con deliberazione di G.C. n. 93 del 10.09.2015. L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, denominato "Partecipazioni" del Dipartimento stesso, raggiungibile al link <https://portaletesoro.mef.gov.it>. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti della Sardegna, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

2. FINALITA' ISTITUZIONALI

Il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di cui al D.Lgs. n. 175/2016, contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società. Questo è nella logica del testo unico, che nel riassetto e riprodurre norme preesistenti, rivede la disciplina delle società pubbliche (talora derogando al regime privatistico), considerando anche i profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società.

L'oggetto "composito" del testo unico è riassunto nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che «Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica». Con riguardo alle disposizioni dirette alle società, l'art. 1, co. 3 prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del Testo unico «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». In tale contesto, l'art. 1, co. 5, prevede che «Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Ai fini del testo unico, si considerano "quotate" anche le società a partecipazione pubblica che emettono altri strumenti finanziari nei mercati regolamentati e non soltanto quelle che emettono azioni. Peraltro, analoga estensione della definizione comunemente accolta nel diritto societario è stata positivizzata in materia di controlli interni (art. 147-*quater*, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 9, co. 9-*ter*, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124). Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una

pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g). Sotto questo profilo, la disciplina del Testo unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater*, d.lgs. n. 118/2011 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette ("quotate" e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Altro esplicito riferimento all'insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell'art. 20, co. 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o simili di quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali. Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società.

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

3. RICOGNIZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI USINI

Si provvede di seguito a elencare gli enti dei quali fa parte il Comune di Usini, con la distinzione tra società partecipate ed altri organismi partecipati:

3.1 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il comune di Usini partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Abbanoa S.p.a.

Il Comune conferma il mantenimento della partecipazione in quanto Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna (svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente), a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna. Gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna.

Il Comune di Usini possiede attualmente lo 0,11 % delle quote sociali.

Le quote di partecipazione del Comune di Usini in Abbanoa Spa non possono essere oggetto di razionalizzazione e possono essere mantenute, anche in considerazione del fatto che il Comune non sostiene alcun costo per il loro mantenimento, (versa un contributo annuale all'ATO, soggetto controllore).

3.2 PARTECIPAZIONI AD ALTRE TIPOLOGIE.

Il comune di Usini fa parte dei seguenti enti e organismi, per i quali conferma il mantenimento delle quote di partecipazione, con le specificazioni che seguono:

1. E.G.A.S. (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) – ex Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna (ente creato dalla Regione Sardegna). Il consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato "Autorità d'Ambito" è stato costituito in applicazione dell'art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n°36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e dell'art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/1997. Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, una struttura organizzativa propria e un proprio patrimonio, costituito secondo le procedure previste dall'art. 6 della L.R. 29/1997. Il confine territoriale dell' "Ambito Territoriale Ottimale" è pari a quello dell'intera Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29/1997. La legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 ha disposto che l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna succede (E.G.A.S.), istituito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale. Il Comune di Usini ha approvato lo Statuto di tale ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30 luglio 2015. Il Comune ha una quota di partecipazione del 0,22464% (al 2016).

2. CEV (consorzio energia Veneto) – È un Consorzio che ha lo scopo di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consociati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa. Attualmente vi fanno parte n. 1.100 enti pubblici. Il Consorzio CEV garantisce l'opportunità di acquistare energia elettrica alle migliori condizioni di mercato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012. Attualmente fornisce al Comune di Usini il servizio di energia elettrica, mediante una società di servizi. L'Amministrazione Comunale provvederà a breve ad incaricare un tecnico affinché verifichi l'effettiva convenienza, in termini qualitativi ed economici, del mantenimento della quota consortile. Il Comune ha una quota di partecipazione del 0,09%.

3. Cooperativa Sociale a r. l. "Scelte di Campo" - La Cooperativa nasce nell'anno 2014 e, conformemente a quanto disposto dalla alla L. n. 381/91, non ha scopo di lucro ma persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b) e art. 4 della L. n. 381/91. Sulla base della L. 328/2000 e della L.R. 23/2005 – in materia di collaborazione e di integrazione fra enti pubblici e privato sociale per la programmazione e l'erogazione dei servizi sociali – alla cooperativa sono state affidate in comodato d'uso gratuito le serre (denominate "serre di Gulliver" dall'omonimo progetto finanziato dalla R.A.S.) di proprietà del PLUS di Osilo, site in agro del Comune di Sennori (loc. Palmeddu) ai fini della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Il Comune di Usini detiene attualmente una quota di partecipazione del 9,66 %.

Usini, 13 Novembre 2019

Il Sindaco
Dott. Antonio Brundu